

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1746

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

(V. Stampato Camera n. 3705)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 3 maggio 1989

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 maggio 1989*

Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per la istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Delega legislativa
in materia di elusione tributaria)*

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme dirette a combattere l'elusione tributaria secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) saranno considerati elusivi gli atti e i negozi giuridici, singoli o funzionalmente collegati, posti in essere al solo fine di occultare un presupposto di imposta o di renderlo imputabile ad altro soggetto, di dissimulare atti soggetti a un regime impositivo più oneroso ovvero di conseguire scopi corrispondenti alla funzione economico-sociale di atti o negozi diversi fiscalmente più onerosi;

b) saranno indicati, con riferimento a specifiche disposizioni legislative tributarie, gli atti e i negozi giuridici considerati elusivi prevedendosi che, ferma restando la loro efficacia tra le parti e nei confronti dei terzi, non potranno essere opposti all'Amministrazione finanziaria; saranno altresì indicate le disposizioni ad essi applicabili. Sarà previsto l'onere per la stessa Amministrazione di provare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che il fine elusivo è l'unico che i contribuenti intendevano perseguire; gli uffici procederanno agli accertamenti sentito il competente ispettorato compartimentale; l'imposta o la maggiore imposta accertata potrà essere riscossa, in caso di ricorso, solo dopo la decisione della Commissione tributaria centrale o della Corte d'appello;

c) le norme da adottare non dovranno pregiudicare l'uso corretto degli atti e dei negozi giuridici e dovranno rispettare la capacità contributiva e gli altri principi posti a fondamento dei singoli tributi;

d) le norme avranno effetto per gli atti e i negozi posti in essere dopo l'entrata in vigore dei decreti.

2. Le norme previste nel comma 1 saranno coordinate con la disciplina preesistente, elencando le disposizioni eventualmente abrogate.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 saranno adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La commissione deve esprimere il parere entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme dirette ad adeguare ai criteri e ai principi direttivi di cui al comma 1 le norme di cui agli articoli 25, 26, commi 8 e 12, e 30, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

5. Le disposizioni indicate nel comma 4 hanno effetto dalla scadenza del termine ivi stabilito qualora entro lo stesso termine non siano emanate le norme delegate previste nello stesso comma. Non sono validi gli atti e i provvedimenti adottati nè fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti in base alle disposizioni dell'articolo 26, commi 8 e 12, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 550.

Art. 2.

(Delega legislativa in materia di centri di assistenza fiscale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i principi e i criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni occorrenti per le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte di «centri autorizzati di assistenza fiscale». I centri potranno essere costituiti da una o più associazioni rientranti in uno o più dei seguenti gruppi:

a) associazioni economiche di categoria presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

b) associazioni senza personalità giuridica, costituite tra persone fisiche iscritte negli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri liberi professionisti, autorizzate dai rispettivi consigli nazionali;

c) associazioni economiche di categoria diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti ed al territorio in cui svolgono la loro attività;

d) associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche che esercitano arti o professioni anche diverse da quelle indicate nella lettera b) se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti ed al territorio in cui svolgono la loro attività.

2. I centri avranno natura privata, non potranno avere un numero di utenti inferiore a cento e dovranno essere costituiti nella forma di società per azioni; l'oggetto sociale non potrà prevedere lo svolgimento di attività diversa da quella di assistenza prevista nel presente articolo a soggetti esercenti arti o professioni e imprese, con esclusione di quelli soggetti a IRPEG. In considerazione dei compiti che verranno affidati ai centri, il collegio sindacale dovrà essere composto da membri effettivi e supplenti, nominati tra iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri liberi professionisti, e il presidente del collegio sindacale dovrà anche essere iscritto all'albo dei revisori dei conti. Potrà essere prevista la certificazione del bilancio delle società con gli effetti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, a cura dei soggetti di cui all'articolo 8, secondo comma, n. 2, lettera a), del medesimo decreto. Saranno previsti il divieto di distribuzione degli utili in misura superiore al 5 per cento del capitale proprio nonché la devoluzione, in sede di scioglimento della società, degli utili non distribuiti al finanziamento del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le finalità della legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di formazione professionale. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società dovrà essere conforme a modello approvato

con decreto del Ministro delle finanze. I rapporti con gli utenti saranno disciplinati in base ad apposito contratto-tipo, preventivamente depositato presso il Ministero delle finanze, che preveda in ogni caso l'impegno dell'utente alla fedeltà e completezza dei dati forniti al centro.

3. Fermi rimanendo i vigenti poteri di controllo, di verifica e di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, ed esclusa ogni limitazione al loro esercizio ed ambito di applicazione, i centri autorizzati potranno, per conto degli utenti, tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili, con controllo della regolarità formale della documentazione contabile prodotta dagli utenti, e predisporre le dichiarazioni annuali e i relativi allegati per i titolari di redditi di lavoro autonomo e di impresa, con apposizione di un visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime alle risultanze delle scritture contabili e alla documentazione allegata. In ogni caso dovrà essere garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari a chiunque sia abilitato a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità, per gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri liberi professionisti, di apporre, alle medesime condizioni, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma.

4. Alla direzione dei servizi sarà preposto un direttore tecnico responsabile dotato di requisiti di onorabilità e che abbia esercitato continuativamente per almeno cinque anni l'attività professionale di dottore commercialista o di ragioniere libero professionista; al direttore sarà riservata l'apposizione del visto di conformità di cui al comma 3, con facoltà di delega ad altri dipendenti iscritti agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti.

5. Sarà previsto il potere per l'Amministrazione di richiedere, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, dati ed elementi anche ai fini della determinazione dei coefficienti previsti nell'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e saranno altresì

stabiliti i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri della autorizzazione all'esercizio dell'attività e per la loro iscrizione in apposito albo, nonchè i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'Amministrazione finanziaria; saranno previste la revoca e la decadenza quando nello svolgimento della attività vengano commesse violazioni alle disposizioni recate in materia tributaria da leggi generali o speciali ovvero quando risultino inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione, nonchè quando i dati e gli elementi richiesti dalla medesima Amministrazione risultino falsi o incompleti; nei casi di particolare gravità potrà essere disposta la sospensione cautelare. I provvedimenti di sospensione cautelare, di revoca e di decadenza saranno adottati sentito il rappresentante legale del centro interessato.

6. Per le attività esercitate ai sensi del comma 3 saranno stabilite, per il caso in cui in sede di controllo formale emergano irregolarità che comportano irrogazione di sanzioni amministrative, congrue garanzie assicurative per un efficace e tempestivo esercizio della rivalsa da parte dell'utente ovvero del contribuente per gli errori imputabili rispettivamente al centro o ai dottori commercialisti e ai ragionieri liberi professionisti. Salvo che i fatti costituiscano reato, saranno previste sanzioni pecuniarie da 1 a 5 milioni di lire a carico dei soggetti che per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni o della loro attività nei centri, nonchè sanzioni pecuniarie da 2 a 10 milioni di lire nei confronti del direttore tecnico se vengono accertate irregolarità nell'apposizione del visto di conformità di cui al comma 3, da irrogarsi con separato avviso da parte degli uffici dell'Amministrazione.

7. Sarà previsto che i centri di assistenza fiscale inizieranno la loro attività a partire dal 1° gennaio 1990. Con effetto dalla stessa data verrà altresì stabilito che le attività indicate nel comma 3, da chiunque esercitate, si considerano attività commerciali o di lavoro autonomo ai fini sia delle imposte sul reddito che dell'imposta sul valore aggiunto.

8. I decreti legislativi di cui al comma 1 saranno adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su

proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, sentito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La commissione deve esprimere il parere entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 3.

(Delega legislativa in materia di coefficienti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154)

1. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 ed entro il medesimo termine di due anni, il Governo è delegato ad aggiornare, anche sulla base dei dati ed elementi acquisiti a seguito della prima applicazione dei coefficienti previsti nell'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, l'ammontare dei coefficienti di congruità dei corrispettivi e dei componenti positivi e negativi di reddito e dei coefficienti presuntivi di reddito e di corrispettivi di operazioni imponibili, tenendo conto del settore di attività economica e del rispettivo andamento; della localizzazione geografica; delle dimensioni del comune e delle sue caratteristiche socio-economiche; delle dimensioni dei locali, del numero, qualità e retribuzione degli addetti; dei consumi di materie prime e semilavorati e merci e di energia; delle caratteristiche dei beni strumentali impiegati; del numero delle prestazioni mediamente effettuabili nell'unità di tempo; degli altri parametri economici che siano utilizzabili in relazione a singoli settori di attività anche con riferimento al periodo iniziale dell'attività.

Art. 4.

(Modificazioni al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154)

1. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, al comma 3, secondo periodo, la parola: «più» è sostituita dalla seguente: «meno».

2. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il secondo periodo del comma 2 è soppresso.

3. All'articolo 38 del citato decreto-legge n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1989, al comma 2-*bis*, le parole: «relative all'imposta sul valore aggiunto» sono soppresse.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.